



COMUNE DI ROTA GRECA

- PROVINCIA DI COSENZA -

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 12 del Reg.

Data 31/03/2017

OGGETTO: Istituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, a mezzo stipula di convenzione (art. 30 D.lgs. n. 267/2000) tra i Comuni di **LATTARICO e ROTA GRECA**: approvazione dello schema di convenzione unitamente al regolamento per il funzionamento della centrale.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trentuno** del mese di **Marzo**, alle ore **19:27**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in Seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Consiglieri	Presenti	Assenti
01)	Albano Roberto sindaco	x	
02)	Bottino Vincenzo		x
03)	Calabria Gianfranco	x	
04)	Cestari Giuseppe Antonio	x	
05)	De Monte Giuseppe	x	
06)	Lupo Piero	x	
07)	Raddi Nesibio	x	
08)	Tocci Guido Antonio		x
09)	De Fiore Ruggiero	x	
10)	D'Elia Umberto	x	
11)	Greco Giuseppe	x	
	Totale	9	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Gianfranco Calabria.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dott. Giampaolo Santopaolo.

Verbale della deliberazione Consiliare n. 12 del 31 Marzo 2017

Enunciato il punto all'ordine del giorno il Presidente dà la parola al Sindaco Roberto Albano per relazionare sul punto avente ad oggetto l'istituzione della CUC centrale unica di committenza fra il Comune di Rota Greca ed il Comune di Lattarico.

Non rilevandosi interventi da parte dei presenti, si procede, quindi, a due distinte votazioni per alzata di mano che risulteranno entrambi unanimi: una per l'approvazione dell'atto, l'altra per la sua immediata esecutività.

IL SEGRETARIO

(f.to) Dott. Giampaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(f.to) Gianfranco Calabria

COMUNE DI ROTA GRECA

(Provincia di Cosenza)

OGGETTO: Istituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, a mezzo stipula di convenzione (art. 30 D.lgs. n. 267/2000) tra i Comuni di LATTARICO e ROTA GRECA: approvazione dello schema di convenzione unitamente al regolamento per il funzionamento della centrale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AREA/SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e del comma 1 dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Amministrativa attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell'Azione Amministrativa.

Rota Greca, lì 23 Marzo 2017

Il Responsabile del Settore
(f.to) ing. Mirko Tucci



COMUNE DI ROTA GRECA

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Istituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, a mezzo stipula di convenzione (art. 30 D.lgs. n. 267/2000) tra i Comuni di LATTARICO e ROTA GRECA: approvazione dello schema di convenzione unitamente al regolamento per il funzionamento della centrale
----------------	---

II SINDACO

Premesso:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci ordini e garanzie, mediante la costituzione di un ufficio comune e individuando un ente capofila;
- l'art. 3 comma 1 e gli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., disciplinano il nuovo sistema di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti e l'ambito entro cui ciascuna Amministrazione può svolgere funzioni di stazione appaltante;
- l'art. 37 comma 4 lett b) del d.lgs. n. 50/2016 dispone:
 - 1 Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs. n. 50/2016;
 - 2 Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
 - 3 Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una Centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
 - 4 Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Dato atto che i Comuni di LATTARICO e ROTA GRECA intendono gestire in forma convenzionale la Centrale unica di committenza per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali d.lgs. n.

267/2000, al fine di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa per conseguire un corretto rapporto tra risorse da impiegare e risultati da perseguire, secondo quanto disposto dal predetto art. 37 comma 4 lett b) del d.lgs. n.50/2016;

Visti lo Schema di Convenzione, che disciplina i rapporti fra i Comuni e la CUC e il Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza, che, allegati alla presente proposta, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visti il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Viste le altre disposizioni in materia

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

per le motivazioni espresse in premessa,

P R O P O N E

al Consiglio Comunale di deliberare:

1. DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra i Comuni di LATTARICO e ROTA GRECA, composto da n. 16 articoli emarginati in n. 7 pagine, che viene allegato al presente dispositivo per formarne parte integrante e sostanziale, per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art.30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali d.lgs. n. 267/2000, al fine di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa per conseguire un corretto rapporto tra risorse da impiegare e risultati da perseguire, secondo quanto disposto dall'art. 37 comma 4 lett b) del d.lgs. n.50/2016;
2. DI APPROVARE il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, composto da n. 17 articoli emarginati in n. 8 pagine, che viene allegato al presente dispositivo per formarne parte integrante e sostanziale, altresì unitamente allegato alla convenzione;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere, in nome e per conto di questo Comune la Convenzione per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza;
4. DI DEMANDARE agli uffici competenti l'espletamento degli atti consequenziali.

IL SINDACO

(f.to) Roberto Albano



COMUNE DI ROTA GRECA
(Provincia di Cosenza)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Istituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, a mezzo stipula di convenzione (art. 30 D.lgs. n. 267/2000) tra i Comuni di LATTARICO e ROTA GRECA: approvazione dello schema di convenzione unitamente al regolamento per il funzionamento della centrale.

VISTA la proposta per come sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri dei Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;

Con Voti Unanimi espressi, dai presenti, per alzata di mano (assenti giustificati i Consiglieri Bottino e Tocci)

DELIBERA

Di approvare la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.

Indi con successivi voti unanimi, espressi dai presenti per alzata di mano (assenti i consiglieri Bottino e Tocci);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f. to) **Gianfranco Calabria**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(f.to) **Dott. Giampaolo Santopaolo**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI LATTARICO e ROTA GRECA

in forma convenzionata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

REGOLAMENTO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.**
- Art. 2 – Regole di organizzazione e funzionamento.**
- Art. 3 – Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza.**
- Art. 4 – Attività di competenza dei Comuni Aderenti.**
- Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP).**
- Art. 6 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.**
- Art. 7 – Titolarità del procedimento e contenziosi.**

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della **Centrale unica di Committenza (d'ora in avanti CUC)** secondo il disposto dell'art. 37 comma 4 lett b) del d.lgs. n.50/2016: costituita in esecuzione della **convenzione** stipulata a tal fine fra i comuni aderenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, conferendo le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di forniture e servizi e di Stazione Appaltante per le procedure di affidamento di lavori pubblici.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie modificate forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione al presente regolamento.

Art. 2 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune Capofila.
2. Al Comune capofila compete la protocollazione di tutti gli atti afferenti i procedimenti di competenza della CUC, curandone l'informazione nei confronti dei Comuni interessati.
3. È inoltre istituito un ufficio Comune composto da personale dei Comuni aderenti, in possesso di competenza ed esperienza in materia di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.
4. La struttura organizzativa è approvata con Deliberazione della Giunta del Comune Capofila.
5. Il personale assegnato alla Centrale mantiene il rapporto organico con il Comune aderente di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio Comune a servizio di tutti i Comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative anche con criteri di rotazione.
6. Il Responsabile della Centrale (d'ora in avanti RDC), conferma la nomina di responsabile unico di procedimento, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo, secondo criteri di competenza tecnica in materia di lavori, servizi, forniture.
7. L'Ufficio comune è così costituito:
 - a. Un Responsabile cat. D del Comune capofila;
 - b. Un Responsabile cat. D per ogni comune aderente;
 - c. Uno o più dipendente cat. C Istruttore Amministrativo, ovvero personale contrattualizzato, designato dai Comuni aderenti secondo specifiche esigenze.
8. La Centrale ha il compito di curare le procedure di affidamento di:
 - a. Appalti di Lavori Pubblici di importo superiore a 150 mila euro;
 - b. Appalti di Forniture e Servizi di importo superiore a 40 mila euro.
9. Restano di competenza dei comuni aderenti:
 - a. La fase a monte della procedura di gara riguardante gli atti tecnici-amministrativi (programmazione e pianificazione delle Opere Pubbliche, determinazione del fabbisogno e programmazione delle acquisizioni dei servizi e forniture, ricerca e attestazione della copertura finanziaria, nomina del responsabile unico del

procedimento, atti propedeutici e di approvazione della progettazione, determinazione a contrarre).

- b. la fase relativa all'esecuzione del contratto (stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, pagamento corrispettivi, obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori.

10. La gestione della CUC e degli appalti è assegnata al RDC.
11. Lo stesso opererà nel coordinare i dipendenti assegnati dai Comuni aderenti.
12. In relazione al numero ed alle attività delegate dagli enti aderenti, la CUC, previo assenso del RDC, oltre al personale interno alla CUC, può avvalersi del personale di altro servizio dell'Ente Capofila o dei Comuni aderenti, esperto in materia di opere pubbliche, servizi, ambiente, urbanistica etc.
13. Il RDC ha il compito di verificare e controllare gli atti trasmessi dal Comune, con istruttoria, ed assicurare il regolare andamento ed il rispetto delle norme per ogni procedura della CUC.
14. La commissione di gara è nominata dal RDC, sulla base delle indicazioni fornite nella determinazione a contrarre.
15. Salvo i casi diversamente disciplinati dagli art. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016, il Presidente della commissione di gara è il RDC, in caso di incompatibilità svolge ruolo di Presidente un funzionario di cui al comma 7 lettera b).
16. Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso la commissione di gara è così composta:
 - a. Dal RDC in qualità di Presidente;
 - b. Da due componenti da individuarsi in quelli di cui al comma 7 lettera b).
17. Nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le disposizioni di cui all'art 77 e 78 del D.lgs. 50/2016.
18. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente della CUC da individuarsi in quelli di cui al comma 7 lettera b), che provvede anche ai servizi di supporto.
19. La CUC, entro il termine ordinatorio trenta giorni dalla ricezione degli atti propedeutici e necessari di competenza del Comune interessato alla procedura, attiva la procedura di gara per l'acquisizione, l'affidamento o l'appalto, dei lavori e/o dei servizi e/o delle forniture che l'Ente convenzionato necessita.
20. La CUC approva gli avvisi di gara, il bando di gara ed il disciplinare di gara (o la lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate) e tutti gli atti preparatori necessari in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Il bando (o la lettera di invito a gara) sarà sottoscritto dal RDC di Committenza unitamente al Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti **RUP**) del Comune aderente interessato.
21. La CUC procede alla approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara (o della lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate), nonché della modulistica.

22. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria.

Art. 3 – Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza.

1. La Centrale ha il compito di curare le procedure di affidamento di:
 - a. Appalti di Lavori Pubblici di importo superiore a 150 mila euro,
 - b. Appalti di Forniture e Servizi di importo superiore a 40 mila euro.
2. Sono esclusi dalle attività della Centrale:
 - a. Affidamenti in economia;
 - b. Affidamenti di contratti relativi a forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, ovvero a lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 - c. Affidamenti ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n.50/2016.
3. La Centrale, nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente, può altresì svolgere le funzioni previste dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016.
4. La Centrale di Committenza procede unicamente su richiesta scritta del Comune aderente interessato.
5. Le gare verranno calendarizzate seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e delle esigenze di priorità previa verifica della completa trasmissione della documentazione necessaria.
6. È compito della CUC garantire, nella fase preventiva all'indizione di una gara di lavori pubblici, forniture e servizi, una fattiva collaborazione con il Comune aderente interessato nella stesura dei capitolati, nella scelta dei sistemi di affidamento e criteri di aggiudicazione.
7. Definita la procedura e indetta la gara, il Comune procede alla trasmissione di quanto previsto al precedente comma.
8. La CUC, ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del codice e delle direttive ANAC, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente procede a:
 - a. Eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 10 gg dal ricevimento della stessa, in tale caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
 - b. Organizzare la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, rappresentate dal Comune aderente;
 - c. Richiedere il CIG attraverso il soggetto nominato dal responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
 - d. Attraverso il soggetto nominato dal responsabile di procedimento per la fase di affidamento, creare la gara nel sistema definendo i requisiti nel sistema ANAC;

- e. Predisporre il bando di gara o lettera di invito e tutti gli atti preparatori in modo da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle norme ed esigenze rappresentate dal Comune aderente;
 - f. Richiedere il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara sui siti previsti per legge;
 - g. Pubblicare il bando sui siti degli organi istituzionali previsti per legge;
 - h. Porre a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico progettuali occorrenti per la gara e assicurare le informazioni amministrative mediante pubblicazione sul sito della documentazione fornita in formato elettronico dal Comune aderente interessato;
 - i. Fornire chiarimenti in merito alla procedura di appalto;
 - j. Nominare la commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente;
 - k. Redigere i verbali di gara;
 - l. Provvedere all'aggiudicazione provvisoria della gara attraverso atti di gestione, nei casi previsti ed opportuni;
 - m. Effettuare gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa;
 - n. Adottare le determinazioni di aggiudicazione definitiva su proposta del RUP;
 - o. Effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall' art.76 del d.lgs. 50/2016, sia per la fase successiva all'aggiudicazione definitiva sia sulla stipula contrattuale, nei modi e rispetto dei termini previsti dalla norma vigente;
 - p. Predisporre e curare la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
 - q. Fornire consulenza ai fini della stipula contrattuale;
 - r. Attraverso il RUP, trasmettere le comunicazioni e notizie ad ANAC;
 - s. Provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta ad ANAC, previo accreditamento di tali somme da parte del Comune aderente interessato.
 - t. Trasmettere al Comune gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.
9. Ogni decisione di carattere giuridico-amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara è di competenza della CUC.
10. La CUC, inoltre, in presenza di forniture aventi ad oggetto beni e servizi omogenei riguardanti i comuni convenzionati, potrà svolgere anche procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria in favore delle stesse amministrazioni.
11. Nell'espletamento delle sue funzioni, la CUC opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 4 – Attività di competenza dei Comuni Aderenti.

1. I Comuni aderenti, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da acquisire, approvano il progetto fino alla fase esecutiva, a norma delle disposizioni vigenti in materia.
2. I Comuni aderenti comunicano esclusivamente tramite il RUP, responsabile unico di procedimento, designato.
3. Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, il Comune aderente interessato, qualora ne ravvisi la necessità, prende contatti con la CUC per la collaborazione al fine di giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gara in relazione a:
 - a. L'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - b. La redazione del capitolato speciale d'appalto;
 - c. La redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
 - d. L'individuazione del criterio di aggiudicazione;
 - e. La definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - f. La determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara (pubblicazione ed oneri di legge) dandone collocazione nel quadro economico dell'intervento;
 - g. La redazione dello schema di contratto.
4. Conclusa la fase di definizione dell'appalto, il Comune interessato all'appalto dei lavori o forniture e servizi attiva la procedura di affidamento tramite il RUP, e trasmette alla CUC:
 - a. La determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla CUC per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera d'invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);
 - b. Il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, costi di sicurezza e piano di sicurezza o DUVRI), il quadro economico, lo schema di contratto;
 - c. Il C.U.P. (CODICE UNICO DI PROGETTO) qualora necessario;
 - d. La preventivazione delle spese di gara (spese di pubblicità ed altre eventuali) concordate con il RUP e trasferite al Comune capofila prima di dare avvio alla procedura di gara, risultanti dal quadro economico del progetto approvato;
 - e. L'indicazione la determinazione della quota del fondo di cui all'art 113 del D.lgs. 50/2016, spettanti al RUP ed al supporto di questo, per la fase di affidamento ed i suoi eventuali collaboratori;
5. Ogni Comune aderente ha facoltà di recedere al termine dei procedimenti in corso già affidati alla CUC, rimborsando la quota di spettanza fino al momento del recesso. La comunicazione è indirizzata alla Centrale con preavviso di 30 giorni.
6. Ogni Comune aderente comunica alla CUC, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

7. I controlli sugli atti gestionali della CUC, ai fini del rispetto della normativa anticorruzione, competono al responsabile anticorruzione del Comune di appartenenza del RDC, mentre per gli atti a firma del RUP, competono al responsabile anticorruzione del singolo Comune di appartenenza del RUP stesso.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

1. L'Ente aderente interessato nomina il RUP per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31 del D.lgs. 50/2016.
2. In caso di mancata espressa designazione, sulla scorta degli assetti macrostrutturali di ogni Ente aderente, il RUP coincide con il Responsabile del Settore/Area di riferimento.

Art. 6 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Ogni Comune aderente contribuisce alle spese di gestione delle attività della CUC, provvedendo ad individuarle preventivamente:
 - a. nei quadri economici di progetto alla voce "spese generali-fondo Centrale di committenza".
 - b. oneri connessi alla gara con imputazione sulle voci del bilancio comunale.
2. Per le spese di cui al comma 1 lettera a), ogni Comune aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, sarà tenuto a versare una contribuzione alla CUC, calcolato come l'1,5% (uno e cinque per cento) sull'importo a base d'asta.
L'importo di cui sopra sarà ripartito tra i dipendenti della CUC secondo regolamento interno.
3. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate e non previste nel presente regolamento sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a prevederle ritualmente e includerle nei quadri economici di progetto.

Art. 7 – Titolarità del procedimento e contenziosi.

1. La CUC, in quanto soggetto delegato dal Comune alla procedura di appalto, è Stazione appaltante ed è titolare dello specifico procedimento fino all'aggiudicazione provvisoria, cura ed autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolari all'acquisizione, relaziona ed elabora pareri in relazione alla procedura svolta e, decide, sentito il RUP del Comune aderente interessato, le procedure di cui agli artt. 204 e seguenti del D.lgs. 50/2016;
2. La CUC dispone in maniera solidale con il Comune aderente interessato, in merito ad eventuali contenziosi proposti in relazione al contenuto del bando, della lettera d'invito, provvedimenti di esclusione, verbali ed aggiudicazione provvisoria e comunque per ogni attività svolta e connessa all'espletamento della gara.
3. Per gli oneri afferenti un eventuale risarcimento del danno derivante dall'attività della CUC, la spesa verrà posta a carico del Comune che ha proposto la procedura di gara.

4. Nel caso in cui la CUC non risulti soccombente, si procederà al reintegro delle somme utilizzate per le spese di giudizio destinandole alle spese di gestione.
 5. L'eventuale accertamento di responsabilità in capo ai funzionari coinvolti nelle procedure di aggiudicazione, per quanto possibile, sono da ripartire tra gli stessi in ragione della misura della partecipazione degli stessi agli atti di gara.
 6. Le eventuali controversie tra i Comuni aderenti alla CUC che dovessero insorgere nel corso dell'attività della stessa o in merito all'applicazione delle norme contenute nel presente, sono demandate per la loro definizione al giudice ordinario-foro competente Tribunale di Cosenza.
 7. E' escluso l'arbitrato.
-

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI LATTARICO e ROTA GRECA

in forma convenzionata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno..... del mese di presso _____

TRA

- **Il Comune di LATTARICO (CAPOFILA)** rappresentato dal Sindaco protempore _____ nato a _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Lattarico, C.F. _____, con sede in _____, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ – dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Il Comune di ROTA GRECA** rappresentato dal Sindaco protempore _____ nato a _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Lattarico, C.F. _____, con sede in _____, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ – dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso:

- che i Comuni di LATTARICO e ROTA GRECA intendono gestire in forma convenzionale la Centrale unica di committenza per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art.30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali d.lgs. n. 267/2000, al fine di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa per conseguire un corretto rapporto tra risorse da impiegare e risultati da perseguire, per ottemperare al disposto dell'art. 37 comma 4 lett b) del d.lgs. n.50/2016 che dispone :

- 1 *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle*

soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs. n.50/2016;

- 2 Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del D.lgs. n.50/2016;
- 3 Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una Centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
- 4 Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a. ricorrendo a una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

- che tale modello di gestione delle gare pubbliche, consente un'ottimizzazione delle risorse sia umane che finanziarie e strumentali;
- che concentrando in unica struttura quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti, consente di realizzare risparmio;
- che la costituzione di una unica Centrale di Committenza è l'espressione di un moderno modo di gestire il settore degli appalti pubblici, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Lattarico n. ____ del _____;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Rota Greca n. ____ del _____;

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale sopra indicate, con le quali i Consigli comunali degli Enti firmatari approvavano lo schema della presente convenzione e ne autorizzavano la sottoscrizione;

Dato atto che con le predette deliberazioni veniva approvato anche il "Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza", che costituisce allegato alla presente;

Visto l'art.30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art.37 del D.Lgs. N.50 /2016;

tutto quanto sopra premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa.

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. I Comuni di LATTARICO e ROTA GRECA (d'ora in avanti "**comuni aderenti**") aderiscono alla sottoscrizione della convenzione della Centrale Unica di Committenza (d'ora in avanti denominata "**CUC**") conferendo le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di forniture e servizi a di stazione appaltante per le procedure di affidamento di lavori pubblici, con esclusione degli affidamenti diretti ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n.50/2016;
2. In riferimento alle relative spese di funzionamento, la CUC opera in base al principio dell'anticipazione delle stesse da parte del singolo Comune interessato alla procedura di acquisizione.
3. Salvo contrarie disposizioni normative, la CUC non opera in regime di esclusività, nel senso che i singoli comuni convenzionati potranno effettuare procedure di acquisizione ricorrendo ad altro soggetto tra quelli indicati dall'art. 37 comma 4 del d.lgs. 50/2016, oppure, in via autonoma, senza ricorso ad altro soggetto, nei casi consentiti dalla legge.
4. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie modificate forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente

Art. 3 – Ambito territoriale e Sede

1. L'ambito territoriale ove opererà la CUC è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.
2. La CUC è costituita presso il Comune di Lattarico (d'ora in avanti "**comune capofila**").
È inoltre istituito un ufficio Comune composto da personale dei Comuni aderenti, in possesso di competenza ed esperienza in materia di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.

Art. 4 – Funzioni della Centrale Unica di Committenza

1. La CUC ha competenza in merito alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi che i singoli Comuni convenzionati riterranno opportuno o necessario demandare alla stessa CUC
2. La CUC svolgerà tutte le funzioni novellate dal "Regolamento per Il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza" (d'ora in avanti denominato "**RFCUC**"), allegato alla presente, nonché quant'altro non espressamente indicato nella presente, ma ritenuto necessario od opportuno per l'acquisizione dei lavori, beni e servizi di competenza della CUC stessa.
3. Nei limiti posti dalla vigente normativa, la CUC potrà dotarsi di un proprio Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016.

Art. 5 – Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
 - a. Conferenza dei Sindaci (d'ora in avanti denominata "CDS");
 - b. Responsabile della Centrale di Committenza (d'ora in avanti denominato "RDC");
2. Detti soggetti si avvalgono della collaborazione dei singoli Responsabili del Procedimento (d'ora in avanti "RUP") individuati da ciascun Comune e meglio indicati nell'allegato R FCUC.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. La CDS, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati, è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila.
2. La CDS è convocata dal presidente, anche su richiesta di uno dei Comuni convenzionati. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capofila.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - a. esprime atti di indirizzo per la gestione della CUC, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
 - b. verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei procedimenti;
 - c. esercita le attribuzioni ad essa demandate dal regolamento di funzionamento.

Art. 7 – Responsabile della Centrale

1. Il RDC è individuato – previa formale intesa tra i Sindaci sottoscrittori della presente - tra i dipendenti con funzioni dirigenziali e titolari di posizione organizzativa dei Comuni convenzionati, ed è nominato dal Sindaco del Comune di appartenenza. In caso di mancata intesa il RDC è individuato dal Sindaco del Comune capofila.
2. L'individuazione di cui al predetto comma dà luogo ad un incarico annuale ed è effettuata a rotazione.
3. Al RDC si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui alle disposizioni contrattuali vigenti nel tempo.
4. In caso di incompatibilità per conflitto di interessi, il RDC viene sostituito da altro responsabile di posizione organizzativa individuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma 1.
5. Spettano al RDC i seguenti compiti:
 - a. adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione demandata alla CUC, in riferimento alla specifica procedura di acquisizione;
 - b. recepire le direttive del Comune aderente interessato;
 - c. predisporre eventuali programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
 - d. coordinare il personale posto alle dipendenze operative della CUC;
 - e. relazionare su eventuali criticità rilevate nel funzionamento della CUC;

- f. effettuare eventuali accreditamenti della CUC, necessari al funzionamento della stessa, presso altri Enti, Autorità, piattaforme telematiche etc.

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento e Sostituto

1. L'Ente aderente interessato nomina il RUP per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31 del D.lgs. 50/2016, nonché - per il caso di sua assenza o impedimento - un suo Sostituto.
2. In caso di mancata espressa designazione, sulla scorta degli assetti macrostrutturali di ogni Ente aderente, il RUP coincide con il Responsabile del Settore/Area di riferimento.

Art. 9 – Personale della CUC

1. La struttura organizzativa è approvata con Deliberazione della Giunta del Comune Capofila in coordinamento con la CDS.
2. Il personale assegnato alla Centrale mantiene il rapporto organico con il Comune aderente di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio Comune a servizio di tutti i Comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative anche con criteri di rotazione.
3. La CUC utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso gli enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opereranno secondo le direttive del RDC.

L'Ufficio comune è così costituito:

- a. Un Responsabile cat. D del Comune capofila;
 - b. Un Responsabile cat. D per ogni comune aderente;
 - c. Uno o più dipendente cat. C Istruttore Amministrativo, ovvero personale contrattualizzato, designato dai Comuni aderenti secondo specifiche esigenze.
4. Le parti potranno concordare, in sede di CDS, nei limiti della vigente disciplina normativa e contrattuale, l'attribuzione di eventuali maggiorazioni dei trattamenti accessori a favore del RDS. In tal caso le maggiorazioni sono ripartite tra gli enti convenzionati.
 5. Il personale incaricato dell'espletamento delle funzioni connesse alla CUC non dovrà intendersi distaccato a tali funzioni a tempo pieno ma all'occorrenza secondo le direttive del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

Art. 10 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati secondo le modalità stabilite dall'allegato RFCUC, articolo 6.
2. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, le spese eventuali relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste dalla presente e dal RFCUC, sono a carico del Comune convenzionato per conto del quale viene espletata la procedura di acquisizione.

Art. 11 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di prima sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti.
Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti interessati. Qualora non tutti i Comuni aderenti deliberino il rinnovo, la presente continuerà ad essere operativa tra i restanti Comuni interessati.
2. La presente convenzione è aperta alla adesione di altri Comuni, previa accettazione unanime dei Comuni già convenzionati.
3. Ogni modifica o integrazione della presente convenzione, che si rendesse necessaria prima della scadenza, dovrà essere approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti i Comuni convenzionati.

Art. 12 – Recesso, risoluzione della convenzione ed esclusione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 11, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione.
La volontà di recesso di un Comune deve in ogni caso manifestarsi con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale.
2. Il recesso ha efficacia trascorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta deliberazione da parte di tutti i comuni convenzionati.
3. In caso di recesso del singolo Comune convenzionato, il rapporto di tale Ente con la CUC proseguirà limitatamente alle procedure in corso e fino all'aggiudicazione provvisoria delle stesse.
In ogni caso l'Ente recedente continuerà a restare vincolato nei confronti della CUC e – anche disgiuntamente – nei confronti dei singoli Enti per eventuali obblighi derivanti dalla presente.
4. Con deliberazione degli organi consiliari della maggioranza dei Comuni convenzionati, potrà essere disposta l'esclusione dalla Convenzione di quel Comune che sia venuto meno agli obblighi scaturenti dalla Convenzione medesima, oppure la cui inerzia abbia determinato uno stallo dell'attività della CUC o il mancato completamento di una procedura di acquisizione.

Art. 13 – Controversie – Foro convenzionale

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate per la loro definizione al giudice ordinario.
Il foro competente è quello del Tribunale di Cosenza.
E' escluso l'arbitrato.

Art. 14- Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 15 – Allegato

1. Alla presente convenzione è allegato, per formarne parte integrante e sostanziale, il Regolamento per Il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza (RFCUC), costituito da n. 7 articoli emarginati in n. 8 pagine.

Art. 16 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di ROTA GRECA
il Sindaco

.....

Comune di LATTARICO
il Sindaco

.....

COMUNE di ROTA GRECA

(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio on-line in data 28/04/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Prot. gen. n. 1185 del 28/04/2017

Rota Greca, lì 28/04/2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(f.to) Roberto Albano

Il Messo Comunale
(f.to) Duilio Goffredo

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/2000:

- ☐ Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs. 267/2000;
- ☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) D. Lgs. 267/2000;

Rota Greca, lì 28/04/2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(f.to) Roberto Albano

Il Presente Esemplare è la Mera Fedele Riproduzione, in Formato Informatico Aperto ai Soli Fini di Pubblicazione sul Sito Web Istituzionale Comunale, del Documento di Riferimento il cui Originale Cartaceo è agli Atti del Comune di Rota Greca (CS) Ritualmente Completo in Ogni Suo Elemento Compreso le Dovute Sottoscrizioni da parte dei Soggetti Competenti.